



Berna, 26 giugno 2007

- Alla Conferenza dei Governi cantonali
- Ai Governi cantonali

Nuovo numero d'assicurato AVS
Modifica di ordinanze e emanazione di disposizioni esecutive: indagine conoscitiva

Egregio Presidente,
Signore e signori Consiglieri di Stato,

Il 23 giugno 2006, il Parlamento ha approvato la modifica della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nuovo numero d'assicurato dell'AVS; FF 2006 5307). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 12 ottobre 2006.

Il nuovo disciplinamento relativo al numero AVS ha lo scopo di migliorare la protezione dei dati, correggere alcune disfunzioni nell'ambito dell'esecuzione, creare procedure più efficienti e ridurre l'onere amministrativo derivante dalla modifica dei dati personali. La revisione entrerà in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008. Le nuove disposizioni di legge richiedono alcuni adeguamenti a livello di ordinanza. Le modifiche interessano, oltre che l'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS, RS 831.101), l'ordinanza sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2). Va inoltre emanata un'ordinanza dipartimentale sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS.

Parallelamente al nuovo numero d'assicurato dell'AVS, il Parlamento ha approvato anche la nuova legge sull'armonizzazione dei registri (LArm, FF 2006 5319). Questa prevede che in futuro nei registri degli abitanti dei Cantoni e dei Comuni dovrà figurare il numero d'assicurato dell'AVS. Il numero d'assicurato va registrato anche in banche dati¹ particolari gestite dalla Confederazione (in parte con la collaborazione dei Cantoni). Il Consiglio federale ha messo in vigore la LArm il 1° novembre 2006 (decisione del Consiglio federale del 18 ottobre 2006, RU 2006 4172), ad eccezione delle disposizioni che prescrivono la registrazione del numero d'assicurato dell'AVS, che deve dapprima essere introdotto e messo a disposizione degli utenti. Le nuove disposizioni dell'OAVS sono dunque importanti anche per coloro che utilizzano il numero d'assicurato in virtù della LArm.

I disegni per l'attuazione della revisione di legge concernente il nuovo numero d'assicurato sono ora disponibili, mentre il disegno delle disposizioni esecutive della Confederazione relative alla LArm è ancora in corso di elaborazione. Le disposizioni d'ordinanza relative alla LArm dipendono in parte dal contenuto delle modifiche dell'OAVS, ragion per cui potranno esservi presentate soltanto nei prossimi mesi. Per quanto concerne le legislazioni cantonali necessarie all'attuazione della LArm, vi segnalia-

¹ In particolare Infostar (registro informatizzato dello stato civile, UFG-DFGP).

mo una richiesta particolare avanzata dalla Conferenza delle casse di compensazione cantonali: conformemente all'articolo 129 OAVS, le casse di compensazione cantonali devono tenere un registro centrale di tutte le persone soggette all'obbligo di contribuzione sul territorio cantonale. L'adempimento di questo compito potrebbe essere facilitato disciplinando adeguatamente a livello cantonale l'accesso ai dati necessari contenuti nei registri degli abitanti.

In allegato vi sottoponiamo le modifiche d'ordinanza previste in relazione all'introduzione del nuovo numero AVS, la nuova ordinanza dipartimentale e i relativi rapporti esplicativi, chiedendovi di esprimere il vostro parere in merito

entro il 31 agosto 2007.

Vi preghiamo di inoltrare il vostro parere all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna. Ulteriori esemplari della documentazione allegata possono essere scaricati all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Ringraziandovi anticipatamente per le vostre preziose indicazioni e proposte di modifica, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.



Pascal Couchepin
Consigliere federale

Allegati:

- primo pacchetto: disegno delle modifiche dell'OAVS e dell'OSC e relativo commento;
- secondo pacchetto: disegno dell'ordinanza dipartimentale sui requisiti minimi delle misure tecniche e organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS e relativo commento;
- elenco dei destinatari.